

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

30 gennaio 2014

Rev. 01 del 20/06/17

Rev. 02 del 19/11/18

Rev. 03 del 20/02/20

Rev. 04 del 14/12/20

1 IL D.LGS 231/2001	4
1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI	4
1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO	7
1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ	9
1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	10
1.5 I.C.D. REATI PRESUPPOSTO:	10
2 IL MODELLO	31
2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	31
2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO	34
2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE	34
2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO	35
3 L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)	36
3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI COGENTECH	36
3.1.1.PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
3.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI	41
3.4. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	43
3.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	43
4 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.	44
5 SISTEMA DISCIPLINARE	46
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	46
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI (NONCHÉ DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO COGENTECH)	46
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	48
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER	48
6 FINALITÀ	49
7 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	50
8 DIVIETI	50
9 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	52
10 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	55

10.1	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI DI CONTROLLO	55
10.2	CICLO ATTIVO	57
10.3	CICLO PASSIVO	59
10.4	GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI O COMUNITARI	60
10.5	CONTABILITÀ GENERALE	62
10.6	PROSPETTI	64
10.7	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE	65
10.8	CICLO FINANZIARIO	67
10.9	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	70
10.10	GESTIONE VERIFICHE ED ISPEZIONI	72
10.11	ACCORDI TRANSATTIVI	74
10.12	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ED ARBITRALI	76
10.13	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	78
10.14	GESTIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI INTERNET E DEL SISTEMA INFORMATICO	79
10.15	SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	81
10.16	TUTELA DELL'AMBIENTE	82
10.17	GESTIONE GARE DI APPALTO	83
10.18	GESTIONE OMAGGI E REGALIE	85
10.19	GESTIONE FISCALE/TRIBUTI (STRUMENTALE)	86
10.20	ECOREATI	87
11	<i>WHISTLEBLOWING</i>	89
11.1	NORMATIVA E FINALITÀ	89
11.2	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	89
11.3	RISERVATEZZA	91
11.4	Tutela del Segnalante	91
11.5	ESCLUSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE	92

PARTE GENERALE

1 IL D.LGS 231/2001

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto in Italia la “responsabilità amministrativa” delle società.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto non era possibile individuare nell’ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti (rectius delle società) per i reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

Questa “riforma” è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Il Decreto prevede dunque la responsabilità (e la conseguente “sanzionabilità”) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell’interesse o a vantaggio della società stessa, come detto, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di divisione; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente, per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.

Per questa ragione, il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia – e come già accennato – una forma

specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e (appunto) di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione pedagogica della formazione, il suo orientamento e la sua intensità (diversamente modulate a seconda dei soggetti cui si rivolge e in funzione del loro grado di coinvolgimento nel rischio di reato) nonché la sua continuità.

1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO

L'efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza (e di Controllo) dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria – a struttura bifasica - commisurata per quote.

Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni

interdittive, quali per esempio:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- c) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini.

Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione "general-preventiva").

Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive definitive.

Il Decreto traccia le linee guida attraverso le quali i giudici determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente);
- le condizioni economiche della società;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D. Lgs. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività

della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ

La Società con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento e di condotta già esistenti nonché di aggiornare e, ove necessario, costituire procedure e protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare, la Società, con l'adozione del Modello, intende comunicare e ricordare ai Destinatari, come peraltro già indicato nelle premesse, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nel relativo allegato al presente Modello.

Il Modello, pertanto, integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Consigliere Procuratore e ai singoli responsabili di funzione:

- il Codice Etico distribuito ai dipendenti e comunque presso i locali della società;
- le procedure interne: si tratta di procedure interne in cui vengono indicati i principi che devono animare determinate attività ovvero le indicazioni da seguire nel caso si trattino determinate materie; le procedure interne sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dei Dipendenti;
- l'analisi dei rischi aziendali: delle attività ritenute sensibili di commissione di reati, svolta mediante analisi delle procedure adottate nell'ambito aziendale e colloqui con i responsabili di funzione;
- il sistema dei controlli interni esistente: si tratta di una serie di organi quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, l'ODV. In questo modo la Società intende predisporre una sorta di "griglia capillare di garanti" che, collocati nelle diverse fasi dei processi decisionali possano garantire una adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme (anche penali);

- il sistema di controllo contabile: seppur con compiti e funzioni non strettamente inerenti il Modello, la Società è sottoposta alla Revisione Contabile volontaria;
- l'attività formativa continua: si tratta di una vera e propria attività di informazione e formazione continua inerente le procedure interne periodicamente svolta tramite il c.d. affiancamento tra dipendenti neo assunti e responsabili di funzione;
- il sistema dei poteri: si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale.

1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati presupposto:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati;
- se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza (il collegio sindacale sarà uno degli interlocutori istituzionali di tale organismo, per le evidenti affinità professionali e per i relativi compiti);
- se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione

1.5 I.C.D. REATI PRESUPPOSTO:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ART. 24, D.LGS. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.).
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 delle L 23.12.1986 n. 898)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7].

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co 11 del D.L. 105/2019).

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù,

alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25,D.LGS.231/01).

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (d.lgs 231/01, art. 25)
- Reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis del codice penale) novellato con Legge n. 3 del 2019 che, oltre ad introdurre tale fattispecie delittuosa tra il novero dei reati presupposto, ha inasprito le sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/01 per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione prevedendo un periodo compreso tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente (d.lgs. 231/01 art. 25 comma 5).
- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea¹

REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23/11/2001; MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

¹ Gli ultimi tre reati presupposto sono stati introdotti dal D.Lgs 75/2020.

(art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 11/04/ 2002 N. 61, ART. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LETT. S-BIS)

Il reato di corruzione tra i privati (d.lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14

GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3].

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.) (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 9 GENNAIO 2006 N. 7, ART. 8]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO

AGGIUNTO DALLA L. 18 APRILE 2005 N. 62, ART. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, SÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) ^[L]_[SEP]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); ^[L]_[SEP]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1c.cp.).

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti

non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
- estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)

- L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA D.LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011]

- Codice penale, art. 727-bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Codice penale, art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- D.Lgs 152/06, art. 137 – Sanzioni penali
Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno

scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- D.Lgs 152/06, art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi

Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6, primo periodo: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- D.Lgs 152/06, art. 257 – Bonifica dei siti

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- D.Lgs 152/06, art. 259 – Traffico illecito di rifiuti

Comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- D.Lgs 152/06, art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. D.Lgs 152/06, art. 260-bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- L. 150/92, art. 1

Comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2: In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

- L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari,

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

- L. 150/92, art. 6

Comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano

pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

- L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione

- L. 549/93, art. 3 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- D.Lgs. 202/07, art. 8 – Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, sé i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

- D.Lgs. 202/07, art. 9 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, sé i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
(ART. 25-DUODECIES, D.LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS N. 109
DEL 16 LUGLIO 2012]

- Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato:

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro”.

Nello specifico, l’art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce quanto segue:

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell’art. 22) sono aumentate da un terzo alla metà

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale”.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)) “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. N. 286/1998 stabilisce che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato”.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, (ART. 25 QUINQUES, COMMA 1 LETTERA A)

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 – TERDIECIES, D. LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ART. 5 CO. 2 L. 20 novembre 2017 n. 167]

- Razzismo e xenofobia (art. 3 co 3, co 3-bis della L. 13.10.1975 n. 654)

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25- QUATERDECIES, D. LGS 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 maggio 2019, n. 39]

- Reati di cui agli art. 1, co 1, lett a) – Frode in competizioni sportive e art. 4 – Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa della L. 13.12.1989 n. 401

REATI TRIBUTARI (ART. 25- QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e novellato con D. Lgs 75/2020]

I seguenti reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possono determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente:

- a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d lgs 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- e) Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, d lgs 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- f) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- g) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- h) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- i) Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater, d lgs 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di

evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

l) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

REATO DI CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. Lgs 75/2020]

- Delitto di contrabbando

2 IL MODELLO

2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette allo studio approfondito di Cogentech al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di Reato che, nonostante sia un sistema in "itinerare", è in linea con le disposizioni del Decreto.

Queste attività hanno comportato, oltre all'analisi dei documenti societari (visura, manuali, procedure, organigramma, ecc.) e all'esame della normativa vigente nel settore, lo svolgimento di interviste e colloqui con le funzioni aziendali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi suscettibili di (potenzialmente) risolversi nei Reati.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una mera "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Cogentech, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda

serietà e volontà di rispettare le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare ed integrare la propria corporate governance all'interno di un percorso di innovazione, di "sensibilizzazione" e di trasparenza dalla stessa Società già intrapreso all'atto della sua costituzione.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

a) Mappatura aziendale delle aree a rischio reato

La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace (previa) mappatura dei rischi-reato. Si tratta di una fase c.d. cognitivo rappresentativa, deputata alla percezione del rischio e alla valutazione della sua intensità.

La Società è dunque chiamata ad effettuare un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la c.d. procedimentalizzazione dell'attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l'analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).

Il fine di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la (potenziale) possibilità di commissione dei Reati.

b) Identificazione dei processi sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata, come già anticipato, attraverso il previo esame della documentazione aziendale nonché attraverso una serie di interviste con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale, proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai

medesimi.

Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già detto, considerando le attività che possano influire sulla commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati.

Inoltre si è preso in considerazione e si è attenzionato il Modello già adottato dalla Società, di cui il presente documento è il naturale aggiornamento.

c) Sistema di controllo – protocolli specifici

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato.

d) Indagine storica

Questa fase si pone il fine di esaminare la storia (ed i “precedenti”) della Società e verificare l’esistenza di eventuali inclinazioni o propensioni alla illegalità.

e) Redazione del modello organizzativo

Il Modello, come detto, è costituito da una “Parte Generale”, da una “Parte Speciale” e dall’Analisi del Rischio, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione, l'efficace praticabile e funzionale attuazione del Modello non solo consente a Cogentech di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di "disinnescare" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello, quindi, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi di Cogentech, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio o un interesse), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Cogentech di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la stessa Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone, rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

La Società ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello così aggiornato, con la delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza (OdV), sono rimesse alla

competenza del Consiglio di Amministrazione di Cogentech.

2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il presente documento è composto da:

- 1) Modello Parte Generale
- 2) Modello Parte Speciale
- 3) Allegato A: Codice Etico
- 4) Allegato B: Documento di Analisi dei rischi di commissioni dei c.d. Reati
presupposto ex D.Lgs 231/01

3 L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI COGENTECH

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata e dalle linee guida di Confindustria, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui

l'organismo di vigilanza è preposto.

Cogentech ha optato per una composizione collegiale del proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") con un minimo di due componenti di cui almeno uno esterno selezionato in base alle sue competenze professionali.

Tale soluzione è stata giudicata idonea in quanto l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità sono garantite dal fatto che il soggetto esterno non svolge attività operative all'interno di Cogentech ed è selezionato proprio in virtù delle sue competenze in materia (verificate anche mediante curriculum vitae).

Il requisito della professionalità può essere anche garantito dal ricorso a funzioni specialistiche presenti in Cogentech ed a consulenze esterne cui l'Organismo di Vigilanza può accedere per l'espletamento del proprio incarico.

La continuità di azione è resa possibile dall'individuazione di una risorsa che presta costantemente la propria attività lavorativa presso la Società e a cui è affidato il compito di supportare l'Organismo di Vigilanza in tutte le sue attività. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno e senza che sia necessario modificare il presente Modello, può aumentare il numero di componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3.1.1.PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza di Cogentech è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, un componente dell'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con l'altro componente rimasto in carica e, in mancanza, con altro nominato ad interim dal Presidente di Cogentech.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestino l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

I componenti nominati eleggono tra loro, in piena autonomia, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutte le funzioni e strutture di Cogentech ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione stesso.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 4.4;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti di Cogentech ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura di Cogentech, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni

del D.Lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative e agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;

- segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

Il Presidente di Cogentech curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

3.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- I. alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- II. la violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- III. a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
- IV. a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del

Modello;

b) il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;

c) al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;

d) l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Cogentech o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che possano coinvolgere la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

Organismo di Vigilanza di COGENTECH S.R.L. SOCIETA' BENEFIT a Socio Unico Via Adamello, 16 20139 – Milano

oppure: odv@cogentech.it

3.4. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, e relazione previste nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

3.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza almeno annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la comunicazione e la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; i Destinatari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dalla Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono

svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (p.e. e-learning).

Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni - di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società – dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

In particolare, la Società ritiene, come detto, importante l'attività formativa, le varie procedure e linee guida esistenti; per tale ragione, Cogentech e l'OdV, con l'ausilio della direzione del personale (o funzione preposta) e, se del caso, attraverso consulenti esterni, provvederà ad effettuare la programmazione dell'attività formativa. L'attività formativa dovrà essere "teleologicamente" orientata distinguendosi a seconda del Reato e del soggetto coinvolto (soggetti apicali, responsabili di funzione, soggetti sottoposti all'altrui direzione, ecc.). L'attività formativa potrà essere svolta sia singolarmente che in gruppi ma la partecipazione dei Dipendenti a tali corsi sarà da considerarsi obbligatoria.

La decisione in merito alla frequenza con cui tale attività sarà svolta è riservata a Cogentech. L'OdV che avrà il compito di valutare l'efficacia del Modello e, quindi, avrà anche la possibilità di programmare i corsi da proporre alla Società. L'OdV avrà, in questo ambito, il compito di specificare ed adattare l'attività formativa a seconda delle esigenze aziendali. L'attività formativa è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi presenti, ovvero, in caso di e-learning, attraverso appositi sistemi di rilevamento della partecipazione all'attività formativa.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le violazioni delle norme del codice di condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e, quindi, nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con la Società e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI (NONCHÉ DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO COGENTECH)

A) Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di

attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

- b) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile delle Risorse Umane (o responsabile preposto), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

B) Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato

sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE

6 FINALITÀ.

La presente Sezione ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti gli esponenti di Cogentech (ad esempio: dipendenti, direttori, ricercatori, responsabili di Facility) dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in Cogentech e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

7 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto Legislativo.

A tal fine, si riportano al presente documento, i reati richiamati nel D. Lgs. 231/01 agli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico), 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24ter (Delitti di Criminalità Organizzata), 25 (Concussione e corruzione), 25bis.1 (Delitti contro l'Industria e il Commercio), 25ter (Reati societari), 25quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 25nonies (Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore), 25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci), 25undecies (Reati ambientali), 25duodecies (impiego di lavoratori provenienti da Paesi terzi), 25quinquiesdecies (Reati tributari).

Non sono riportati i reati di cui agli artt. 25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo), 25quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e 25sexies (Abusi di mercato) in quanto non sono state rilevate attività esercitate da Cogentech in cui tali reati possano essere commessi.

8 DIVIETI

A prescindere da quanto previsto dai protocolli di controllo adottati dalla Società, al fine di evitare la commissione di tali reati è comunque sempre ed espressamente vietato porre in essere le seguenti condotte:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato o che comunque siano in violazione di

legge e/o di regolamenti;

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio (o ad esso contrario) ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- utilizzare lo strumento dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o indiretti a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici;
- offrire o promettere denaro, doni o altre liberalità, direttamente o indirettamente al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza di Cogentech e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- effettuare pagamenti con mezzi non tracciabili o su conti cifrati;
- emettere assegni bancari senza clausola di non trasferibilità;
- utilizzare le risorse informatiche di Cogentech per fini diversi da quelli connessi allo svolgimento delle attività proprie dell'impresa (in particolare è fatto rigoroso divieto di utilizzare tali strumenti per ricevere, archiviare, visionare o diffondere materiale pornografico ovvero per la diffusione di materiale od informazioni di carattere terroristico o eversivo);
- favorire l'ingresso o la permanenza nello Stato di soggetti non aventi diritto;
- intrattenere rapporti economici o commerciali con soggetti od enti che risultino essere direttamente od indirettamente coinvolti in associazioni terroristiche od eversive.

Con particolare riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01 (reati societari) è espressamente vietato:

- elaborare o comunicare dati falsi o tali da fornire una descrizione scorretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cogentech;
- omettere di comunicare informazioni previste dalla normativa vigente o dalle regole interne relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cogentech;
- ripartire utili o acconti non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a riserva o comunque in violazione delle norme statutarie;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;
- ridurre il capitale sociale od effettuare fusioni o scissioni violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formare o aumentare in modo fittizio il capitale sociale;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di Cogentech e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- porre in essere atti tali da alterare la regolare formazione della volontà dell'assemblea.

9 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto ha permesso di individuare le attività di Cogentech che possono essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Tale analisi si completa con l'allegato B) al presente Modello: Analisi dei Rischi

n.	Attività Sensibili	Funzione Responsabile	Altre funzioni	Potenziati reati
1	Autorizzazioni, concessioni e rapporti con istituzioni ed enti	Direttore Amministrativo - Presidente	Responsabile di Facility	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
2	Ciclo Attivo	Responsabile Ciclo Attivo	Responsabile di Facility Direttore Amministrativo	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari – Autoriciclaggio- Reati tributari
3	Ciclo Passivo	Ufficio Acquisti - Direttore Amministrativo	Responsabile di Facility - Magazziniere - Addetto Stabulario	Truffa ai danni dello Stato - Reati societari – Reati tributari Autoriciclaggio
4	Gestione Finanziamenti Pubblici	Amministrativo - Presidente	Direttore Amministrativo - Responsabile di Facility -	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Reati societari- Reati tributari
5	Contabilità Generale	Direttore Amministrativo	Amministrazione	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari – Ricettazione, Riciclaggio – Autoriciclaggio- Reati tributari
6	Prospetti	Direttore Amministrativo	Presidente - Amministrazione	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari – Autoriciclaggio- Reati tributari
7	Gestione dei rapporti con la Società di Revisione	Direttore Amministrativo	Amministrazione	Reati societari- Reati tributari
8	Ciclo Finanziario	Amministrativo – Delegati	Amministrazione	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari - Ricettazione, Riciclaggio e Autoriciclaggio - Reati di Terrorismo- Reati tributari
9	Selezione Assunzione gestione del personale	Presidente	Responsabile del Personale	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Corruzione privata - Art. 22, comma 12/bis, D.Lgs 286/98
10	Gestione Verifiche ed Ispezioni	Direttore Amministrativo	Responsabile di Facility - Affari Legali	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza.
11	Accordi transattivi	Direttore Amministrativo – Delegati	Consiglio di Amministrazione - Presidente - Funzione Utilizzatrice	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Corruzione Privata
12	Procedimenti giudiziari ed arbitrali	Direttore Amministrativo – Presidente	Funzione Utilizzatrice - Consiglio di Amministrazione - Affari Legali	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Corruzione in atti giudiziari

n.	Attività Sensibili	Funzione Responsabile	Altre funzioni coinvolte	Potenziati reati
13	Gestione Smaltimento Rifiuti	Responsabili di Facilities/Referente di Magazzino	Fornitore Esterno	Reati Ambientali - Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione
14	Gestione dell'accesso ai servizi internet e del sistema	IT	Direttore Amministrativo	Delitti informatici - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro - RSPP – Dirigenti- Preposti – RLS	Direttore Amministrativo - Responsabile del Personale	Art. 589 c.p. - Art. 590, comma 3, c.p.
16	Tutela dell'Ambiente	Responsabili di Facilities	Responsabile Manutenzione	Reati Ambientali
17	Gestione Gare di Appalto	Direttore Amministrativo – Presidente	Consiglio di Amministrazione - Responsabile di Facility	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari
18	Gestione Omaggi e Regalie	Direttore Amministrativo	Magazzino	Corruzione - Corruzione tra Privati
19	Gestione Fiscale/Tributi (strumentale)	Direttore Amministrativo	Professionista esterno	Autoriciclaggio
20	Tutela dell'Ambiente	Responsabili di Facilities	Responsabile Manutenzione	Ulteriori reati ambientali

10 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

I protocolli di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Regolamentazione:** esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- **Tracciabilità:** principio secondo il quale:
ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - I. coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - II. chiaramente definiti e conosciuti all'interno di Cogentech.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicati protocolli di controllo specifici volti a mitigare rischi tipici del processo sensibile considerato.

10.1 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI DI CONTROLLO

Tale processo si riferisce alla richiesta di autorizzazioni, concessioni e gestione dei rapporti con istituzioni ed enti di controllo per Cogentech.

Regolamentazione:

Il processo di autorizzazioni, concessioni e rapporti con istituzioni ed enti di controllo si articola nelle seguenti fasi: Comunicazioni alla PA per verifica adempimenti necessari per il rilascio di autorizzazioni/concessioni o per ottenere l'accreditamento come struttura Sanitaria abilitata al servizio di analisi (Responsabile di Facility – Presidente – Direttore Amministrativo); Rilascio o rifiuto dell'autorizzazione/ concessione/ certificazione (PA);

Gestione adempimenti periodici (rinnovo autorizzazioni) (Responsabile di Facility - Direttore Amministrativo - Presidente); Verifiche da parte della pubblica amministrazione della regolarità degli adempimenti (PA); Autorizzazione pagamento relativo agli adempimenti richiesti (Direttore Amministrativo).

Tracciabilità:

Responsabile di Facility conserva tutti i documenti relativi alle autorizzazioni e concessioni di propria competenza.

Procure e deleghe

Le attività sono definite in base alle procure e all'organizzazione di Cogentech.

Protocolli di controllo specifici

Divieto di pagamento in contanti o con mezzi non tracciabili (ad eccezione di importi modesti di cui comunque viene tenuta traccia nella contabilità), eventuali deroghe devono essere approvate per iscritto dal Vertice Aziendale; divieto di dare o promettere utilità a Pubblici Ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

Rapporti con pubblici ufficiali e/o persone incaricate di pubblico servizio in relazione all'attività di richieste di autorizzazioni o concessioni strumentali allo svolgimento delle attività aziendali.

Finalità della condotta

Induzione ad ottenere autorizzazioni o concessioni pur in assenza dei necessari requisiti mediante atti corruttivi e/o metodi fraudolenti.

Riconoscere utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

Presentazione di documentazione falsa o comunque parziale, tale da indurre in errore gli organi pubblici sulla sussistenza dei requisiti per ottenere le autorizzazioni o concessioni richieste;

Dazione/promessa di denaro;

Riconoscimento/promessa di altra utilità in concorso con altre funzioni aziendali o soggetti terzi, ad esempio, attraverso:

Assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;

Gestione in proprio delle iniziative promozionali (donazioni, contributi o altre liberalità).

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

– Elenco delle autorizzazioni/concessioni in essere a cura del Responsabile di Facility (annualmente).

10.2 CICLO ATTIVO

Tale processo si riferisce all'erogazione dei servizi di Cogentech attraverso listini di vendita o ordini specifici.

Regolamentazione vendita su listino:

Definizione ed approvazione dei listini standard/da appalto/da convenzione (Consiglio di Amministrazione – Direttore Amministrativo – Responsabile di Facility); Registrazione servizi erogati (Responsabile di Facility); Acquisizione dati sulle prestazioni erogate (Responsabile Ciclo Attivo); Emissione fattura attraverso conversione elettronica/caricamento delle prestazioni erogate e dei listini precaricati a sistema (Responsabile Ciclo Attivo).

Regolamentazione vendita su ordine:

Ricezione richiesta cliente (Facility); Accettazione ordine o redazione offerta (Responsabile Ciclo Attivo – Direttore Amministrativo); Registrazione dei servizi erogati (Responsabile di Facility); Acquisizione dati sulle prestazioni erogate

(Responsabile Ciclo Attivo); Emissione fattura attraverso conversione elettronica/caricamento delle prestazioni erogate e dei listini precaricati a sistema (Responsabile Ciclo Attivo).

Regolamentazione non conformità:

Ricezione richiesta cliente (Responsabile Ciclo Attivo); Verifica accettabilità richiesta (Responsabile Ciclo Attivo – Direttore Amministrativo); Eventuale emissione nota di accredito (Responsabile Ciclo Attivo).

Tracciabilità

Il sistema gestionale adottato consente di mantenere evidenza di tutti i dati rilevanti del processo.

Procure e deleghe

I compiti e le responsabilità sono coerentemente attribuite in base a quanto previsto nell'organigramma e dalla prassi aziendali riportate nel presente documento.

Protocolli di controllo specifici

Osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Autoriciclaggio;
- Reati Tributari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

Definizione dei prezzi di vendita.

Finalità della condotta

Costituire fondi extracontabili che possano essere utilizzati per effettuare dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti in società;

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Accordarsi con il cliente per la definizione di un prezzo ufficiale diverso da quello effettivo al fine di incassare denaro in maniera non tracciabile;
- Riconoscimento/promessa di altra utilità, ad esempio attraverso la corresponsione di beni a titolo di liberalità o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Direttore Amministrativo fornisce periodicamente le evidenze delle non conformità, se esistenti.

10.3 CICLO PASSIVO

Tale processo si riferisce all'acquisto di Prodotti e Servizi sia con contratti quadro che con contratti specifici.

Regolamentazione:

Richiesta di acquisto prodotto o servizio (Responsabili di Facility – Direttore Amministrativo); Analisi e selezione fornitore per tipologia di prodotto richiesto (Ufficio Acquisti - Responsabile di Facility); Definizione e redazione ordine o accettazione offerta (Responsabile Acquisti – Direttore Amministrativo – Presidente); Verifica congruità consegna beni o servizi da DDT o Rapportini di Servizio (Magazzinieri – Responsabile di Facility – Richiedente); Trasmissione DDT/Rapportini di Servizio a Amministrazione (Magazzinieri – Responsabile di Facility – Richiedente); Ricezione fatture (Amministrazione); Verifica fatture/DDT-Rapportini di Servizio/Ordini (Responsabile Amministrativo); Registrazione contabile fatture con conversione automatica ordine (Responsabile Amministrativo).

Gestione non conformità

Rilevazione non conformità beni, servizi o condizioni (Responsabile Magazzino – Ufficio Acquisti – Amministrazione); Contatto con Fornitore e definizione contenzioso (Responsabile Ufficio Acquisti); Comunicazione agli interessati sulle modalità di chiusura

del contenzioso per verifica adempimento del Fornitore (Responsabile Magazzino – Responsabile Ufficio Acquisti – Amministrazione); Comunicazione avvenuto adempimento dal Fornitore (Responsabile Magazzino – Responsabile Ufficio Acquisti – Amministrazione).

Tracciabilità

Amministrazione conserva copia dei contratti/ordine e le relative fatture ricevute. Il programma gestionale consente la tracciabilità di tutti gli ordini.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con le Deleghe assegnate.

Protocolli di controllo specifici

Previsione di clausole contrattuali per il rispetto del D.Lgs. 231/01; la scelta dei fornitori si basa su necessità oggettive; i corrispettivi devono trovare adeguata giustificazione nelle tariffe vigenti e/o nei prezzi di mercato; definizione di una lista di fornitori qualificati; osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Reati societari.
- Autoriciclaggio;
- Reati tributari.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Direttore Amministrativo fornisce periodicamente le evidenze delle non conformità, se esistenti.

10.4 GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI O COMUNITARI

Tale processo si riferisce alla gestione dei finanziamenti pubblici o comunitari a cui può accedere Cogentech.

Regolamentazione:

Analisi dei finanziamenti pubblici esistenti inerenti la realtà di Cogentech (Direttore Amministrativo); Valutazione in merito alla possibilità di ricorrere a un finanziamento pubblico (Consiglio di Amministrazione); Predisposizione documenti per partecipare al Bando Pubblico (Direttore Amministrativo – Responsabile Facility – Presidente); Invio documentazione inerente la richiesta di finanziamento (Direttore Amministrativo-Presidente); Comunicazione esito della valutazione (Ente Pubblico); Raccolta documentazione di spesa (Responsabile Facility-Ufficio Amministrativo); Compilazione documentazione di rendicontazione (Ufficio Amministrativo); Invio rendicontazione (Presidente - Direttore Amministrativo); Erogazione finanziamento (Ente Pubblico).

Tracciabilità

Amministrazione conserva i registri e tutta la documentazione relativa.

Procure e deleghe

Le attività sono definite contrattualmente oltre che dalle procure in essere.

Protocolli di controllo specifici

Inserimento di clausole per il rispetto del D.lgs. 231/01

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Reati tributari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

Predisposizione dei documenti afferenti attività non ricomprese nell'oggetto della domanda di finanziamento.

Finalità della condotta

Ottenere finanziamenti senza averne i requisiti

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

– Elenco finanziamenti richiesti e/o ottenuti a cura dell'Amministrazione (annualmente).

10.5 CONTABILITÀ GENERALE

Tale processo si riferisce alla tenuta delle prime note di cassa, alla gestione dei pagamenti e dell'entrate, alla redazione scritture contabili.

Regolamentazione

Il processo di tenuta dei registri e della contabilità generale si articola nelle seguenti fasi: Definizione e aggiornamento quadro normativo (Professionista esterno - Società di Revisione); Definizione e aggiornamento Piano dei Conti (Direttore Amministrativo); Imputazioni ed Elaborazione Bilanci di Verifica (Amministrazione); Riconciliazione Dati contabili mastri secondo il seguente schema (Amministrazione):

Conti	Modalità	Base di controllo	Periodicità
Clienti	Cartacea	Verifica dati scadenziario/mastri	Annuale
Fornitori	Cartacea	Verifica dati scadenziario/mastri	Annuale
Patrimoniali	Cartacea	Verifica documenti effettivi/mastri	Annuale
Banca	Cartacea	Verifica EC/Mastro	Mensile
Cassa	Cartacea	Verifica consistenza fisica/Foglio Cassa/Mastro	Mensile

Verifica delle riconciliazioni contabili compiute dall'Amministrazione (Direttore Amministrativo).

Tracciabilità

Amministrazione conserva i registri e tutta la documentazione relativa.

Procure e deleghe

Le attività sono definite contrattualmente oltre che dalle procure in essere.

Protocolli di controllo specifici

Osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Reati contro il patrimonio (ricettazione e riciclaggio).
- Autoriciclaggio;
- Reati tributari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Imputazione delle scritture contabili nel sistema informativo di gestione della contabilità generale;
- Effettuazione di verifiche sui dati contabili immessi nel sistema informativi;
- RegISTRAZIONI contabili.

Finalità della condotta

- Creazione di fondi extra contabili utilizzabili a fini illeciti;
- Impedire il controllo delle autorità di vigilanza;
- Impedire o ostacolare i Soci o la Società di Revisione nell'esercizio dei loro poteri di controllo sulla gestione amministrativa e contabile;
- Indurre in errore i Soci o i terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Modificazione/alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Cogentech difforme dal vero;
- Occultare documenti o porre in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo;
- Occultare documentazione contabile ai sindaci ostacolando l'esercizio dei loro poteri di controllo sulla gestione amministrativa e contabile;
- Tenere una contabilità che non rispetti i principi di veridicità e correttezza.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Direttore Amministrativo fornisce periodicamente le evidenze delle non conformità, se esistenti.

10.6 PROSPETTI

Tale processo si riferisce alla formazione del bilancio di Cogentech.

Regolamentazione

Il processo di redazione del prospetto di Bilancio fa riferimento ai principi contabili standard e si articola nelle seguenti fasi: Definizione e aggiornamento quadro normativo (Professionista Esterno - Società di Revisione – Direttore Amministrativo); Definizione e aggiornamento procedure flusso dati da Contabilità Generale (Amministrazione); Acquisizione dati riconciliati da Contabilità Generale ed elaborazione del bilancio contabile (Amministrazione); Definizione e Imputazione scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento (Direttore Amministrativo); Elaborazione della Bozza di Bilancio (Direttore Amministrativo); Predisposizione progetto di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione da presentare all'Assemblea (Direttore Amministrativo - Presidente).

Tracciabilità

Amministrazione conserva le bozze di bilancio, le e-mail di trasmissione ai soggetti coinvolti nel processo e copia del Bilancio approvato e della relativa Delibera Assembleare.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i poteri assegnati e le previsioni di legge.

Protocolli di controllo specifici

Redazione e diffusione di situazioni periodiche trimestrali ad opera dell'Amministrazione e verifica ad opera della Società di Revisione; osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Autoriciclaggio;
- Reati tributari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio;
- Definizione di poste valutative;
- Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio.

Finalità della condotta

Induzione in errore dei Soci o dei terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cogentech (ad esempio, sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo rischi);
- Esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche di Cogentech.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Amministrazione fornisce copia del bilancio approvato dall'Assemblea, comprensiva di nota integrativa e della relazione della Società di Revisione (annualmente).

10.7 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Tale processo si riferisce ai rapporti intercorrenti tra Cogentech e la Società di Revisione.

Regolamentazione

Il processo di gestione dei rapporti con le società di revisioni si articola nelle seguenti fasi: Richiesta di informazione, dati e documentazione (Società di Revisione - Amministrazione); Programmazione degli incontri con le funzioni aziendali richieste (Amministrazione); Raccolta ed invio della documentazione richiesta dalla Società di Revisione (Responsabile Amministrativo); Incontri di condivisione delle risultanze dei lavori della Società di revisione (Direttore Amministrativo - Società di Revisione - Presidente); Formalizzazione del risultato degli incontri attraverso scambio di comunicazioni (Società di Revisione – Direttore Amministrativo); Archiviazione delle comunicazioni delle riunioni e degli incontri con i revisori (Amministrazione).

Tracciabilità

Verbali delle riunioni con la Società di Revisione.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati, alle procure e deleghe che identifica i soggetti autorizzati al contatto con la Società di revisione.

Protocolli di controllo specifici

Osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

Reati societari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Invio della documentazione alla Società di Revisione;
- Gestione delle visite e delle richieste della Società di Revisione.

Finalità della condotta

- Indurre in errore i revisori circa la natura delle poste contabili;
- Ottenere una certificazione del bilancio contenente informazioni non veritiere.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Occultamento di documentazione o informazioni rilevanti al fine delle verifiche di Cogentech di revisione;
- Produzione di informazioni o documenti non veritieri al fine di influenzare l'attività di revisione.

10.8 CICLO FINANZIARIO

Tale processo si riferisce alla gestione dei flussi finanziari di Cogentech.

Regolamentazione

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Elaborazione dei flussi di pagamenti/incassi a scadenza (Amministrazione); Verifica ed autorizzazione al Pagamento (Direttore Amministrativo – Consiglio di Amministrazione);
- Predisposizione istruzioni per l'Istituto di Credito in forma elettronica o cartacea (Amministrazione - Delegati);
- Invio flusso dispositivo all'Istituto di Credito (Amministrazione).

Tracciabilità

Amministrazione conserva copia documentale di tutte le movimentazioni e flussi.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati, alle procure e deleghe che identificano i soggetti autorizzati.

Protocolli di controllo specifici

Divieto di pagamento in contanti (ad eccezione di importi modesti di cui comunque viene tenuta traccia nella contabilità); divieto di effettuare pagamenti in Paesi diversi da quelli di residenza del fornitore o dove la prestazione è stata eseguita; riconciliazione dei flussi bancari (Amministrazione); osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Reati di terrorismo;
- Reati contro il patrimonio (ricettazione e riciclaggio).
- Autoriciclaggio;
- Reati tributari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Pagamenti effettuati su conti non intestati al soggetto che ha fornito il bene o erogato il servizio;
- Invio dei flussi agli istituti di credito.

Finalità della condotta

- Costituire fondi extracontabili che possano essere utilizzati per effettuare dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti in società;
- Versare risorse finanziarie che agevolino attività terroristiche.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Costituire fondi extracontabili;
- Pagamenti ad organizzazioni eversive.

Gestione Cassa contanti

Tale processo si riferisce alla movimentazione dei contanti nella cassa Cogentech presso la Sede.

Regolamentazione

Il processo di gestione della cassa contanti si articola nelle seguenti fasi: Richiesta fondi cassa (Funzione autorizzata); Movimentazione cassa contanti (Direttore Amministrativo); Registrazione in contabilità della movimentazione di cassa dal “libro cassa extracontabile”

(Amministrazione); Rendicontazione mensile di cassa (Amministrazione); Quadratura periodica di cassa (Direttore Amministrativo).

Tracciabilità

Amministrazione conserva copia documentale di tutte le movimentazioni e flussi di cassa.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati.

Protocolli di controllo specifici

Registrazione dei movimenti di cassa su apposito standard; osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Reati contro il patrimonio (ricettazione e riciclaggio);
- Reati tributari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Pagamenti in contanti.

Finalità della condotta

Costituire fondi extracontabili che possono essere utilizzati per effettive dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti in società.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

Donazioni/promessa in denaro a soggetti pubblici.

10.9 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Tale processo si riferisce alla selezione, assunzione e gestione del personale in Cogentech.

Regolamentazione

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale si articola nelle seguenti fasi: Richiesta acquisizione risorse (Responsabile del Personale o Direttore Amministrativo); Acquisizione e gestione dei curricula (Responsabile del Personale); Screening candidature (Società esterna – Responsabile del Personale); Compilazione della "rosa" dei candidati (Responsabile del Personale); Convocazione candidati (Responsabile del Personale); Selezione attitudinale dei candidati (Responsabile del Personale); Selezione tecnica dei candidati (Responsabile del Personale); Comunicazione ai candidati idonei/non idonei (Società Interinale esterna – Responsabile del Personale); Proposta economica (Responsabile del Personale); Definizione dei sistemi retributivi ed incentivanti (Responsabile del Personale); Autorizzazione all'assunzione (Presidente - Direttore Amministrativo); Proposta di assunzione (Responsabile del Personale); Inserimento e periodo di prova (Responsabile del Personale); Gestione delle categorie protette (Responsabile del Personale); Archiviazione della documentazione (Responsabile del Personale); Richiesta di intervento gestionale formativo (Responsabile del Personale); Verifica ed evidenziazione di esigenze formative individuali correlate alla richiesta (Responsabile del Personale); Pianificazione formazione (Responsabile del Personale); Erogazione della formazione (Responsabile del Personale); Archiviazione della documentazione (Responsabile del Personale); Gestione cessazione del rapporto di lavoro - licenziamento o dimissionari - (Direttore Amministrativo – Presidente); Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti e collaboratori (Responsabile del Personale – Consulente esterno in materia contributi previdenziali); Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro (Responsabile del Personale - Consulente esterno in materia contributi previdenziali); Gestione Contrattualistica (Responsabile del Personale).

Tracciabilità

Direzione del Personale conserva copia di tutta la documentazione inerente l'assunzione e la gestione del personale.

Procure e deleghe

L'approvazione dell'assunzione è riservata al Presidente e Direttore Amministrativo.

Protocolli di controllo specifici

Verifica della regolarità della presenza in Italia del candidato all'assunzione e monitoraggio continuo nel tempo del permesso di soggiorno; definizione trasparente dei piani premiali, definiti in modo che il riconoscimento del bonus non sia legato ai risultati di un'unica funzione.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione
- Corruzione privata;
- Art. 22, comma 12 – bis, D.Lgs 286/98
- Istigazione alla corruzione;

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Gestione non trasparente della selezione e assunzione del personale;
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o persone incaricate di pubblico servizio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali;
- Definizione dei piani premiali;
- Dichiarazione agli enti previdenziali

Finalità della condotta

- Induzione dei pubblici ufficiali e/o delle persone incaricate di pubblico servizio a elargire favori a vantaggio di Cogentech;
- Induzione dei dipendenti a comportamenti illeciti;
- Ottenere indebiti risparmi

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Assunzione o promessa di assunzione, in concorso con altre funzioni aziendali, di persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
- Definizioni dei piani premiali in modo da agevolare la commissione di atti illeciti;
- Omessa dichiarazione agli enti previdenziali.

10.10 GESTIONE VERIFICHE ED ISPEZIONI

Tale processo si riferisce alla gestione delle verifiche ispettive condotte da organi di controllo presso Cogentech.

Regolamentazione

Il processo di gestione delle ispezioni effettuate da Autorità Pubbliche si articola nelle seguenti fasi: Attivazione verifica/ispezione (Responsabile del Personale e Affari Legali); Eventuale individuazione del referente aziendale della Funzione oggetto della verifica o Funzione utilizzatrice per la partecipazione alla verifica (Responsabile di Facility); Predisposizione dati, informazioni e documenti su richiesta PA (Responsabile del Personale); Autorizzazione all'invio della documentazione (Direttore Amministrativo); Rapporti con i soggetti PA operanti le ispezioni/verifiche (Responsabile del Personale); Sottoscrizione verbali ispezioni/accertamenti (Responsabile del Personale); Analisi provvedimenti PA in contestazione (Responsabile del Personale); Attivazione azione giudiziaria/ricorso (Direttore Amministrativo - Legale Esterno); Archiviazione della documentazione a supporto dell'attività svolta (Responsabile del Personale).

Tracciabilità

Il Responsabile del Personale conserva tutta la documentazione relativa alle verifiche effettuate ed ai relativi verbali.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con le disposizioni aziendali formalizzate.

Protocolli di controllo specifici

Obbligo di informare dell'ispezione e del suo esito il Presidente – Direttore Amministrativo; obbligo di inviare al Presidente, al Direttore Amministrativo tutta la

documentazione ed i verbali dell'ispezione.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione
- Istigazione alla corruzione;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Rapporti con funzionari deputati al controllo (ad esempio, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) in occasione di ispezioni e controlli
- Effettuazione di comunicazioni all'organismo di vigilanza secondo le disposizioni di legge;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di controlli sull'effettuazione delle comunicazioni di cui sopra;
- Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Finalità della condotta

- Induzione del funzionario pubblico in errore per ottenere un vantaggio a favore di Cogentech;
- Induzione del funzionario pubblico a certificare la corretta effettuazione di comunicazioni in realtà insussistenti o compiute tardivamente;
- Induzione del funzionario ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli;
- Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Alterazione del contenuto della documentazione da inviare; omissione di dati nel contenuto della documentazione da inviare;
- Dazione/promessa di denaro o altra utilità al soggetto che compie l'ispezione;
- Occultare con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto

comunicare concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Cogentech;

- Ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità stesse.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Informativa su inizio ispezione a cura di Funzione interessata dall'ispezione stessa (al realizzarsi del presupposto);
- Informativa su esito ispezione con allegato il relativo verbale a cura di Funzione interessata dall'ispezione stessa (al realizzarsi del presupposto).

10.11 ACCORDI TRANSATTIVI

Tale processo si riferisce alla gestione degli accordi transattivi tra Cogentech e le controparti.

Regolamentazione

Il processo sugli accordi transattivi si articola nelle seguenti fasi: Segnalazione controversia (Funzione coinvolta); Formalizzazione eventuali rapporti con professionisti esterni - con dichiarazione di adesione ai principi etico-comportamentali (Direttore Amministrativo); Verifiche di coerenza tra l'offerta/contratto stipulato ed il servizio/prodotto fornito/acquisito (Direttore Amministrativo - Funzione utilizzatrice); Identificazione delle soluzioni tecniche da presentare al Cliente/Fornitore per superare le criticità emerse (Funzione utilizzatrice - Direttore Amministrativo - Legale Interno/Esterno); Verifica delle alternative transazione/azione legale (Funzione utilizzatrice - Direttore Amministrativo - Affari Legali/Legale Esterno); Approvazione degli elementi della transazione (Consiglio di Amministrazione - Direttore Amministrativo/Presidente); Contatti con la controparte e dichiarazione di osservanza del rispetto dei principi etici aziendali se la controparte è la PA (Direttore Amministrativo - Affari Legali/Legale Esterno); Definizione contenuti e modalità di accordo - anche in accordo con la controparte - (Presidente - Direttore Amministrativo); Approvazione della bozza di accordo e autorizzazione per gli accordi (CDA- Direttore Amministrativo); Redazione accordo formale (Affari Legali/Legale Esterno); Stipula accordo (Presidente- Direttore Amministrativo); Esecuzione accordo - contenuti di processo operativo - (Presidente- Direttore Amministrativo); Verifica di rispondenza con il contenuto accordo ed archiviazione della documentazione (Direttore

Amministrativo).

Tracciabilità

Amministrazione conserva tutta la documentazione relativa agli accordi transattivi.

Procure e deleghe

Gli accordi transattivi sono sottoscritti dal Direttore Amministrativo e dal Presidente.

Protocolli di controllo specifici

Divieto di riconoscere compensi non in linea con le prestazioni prestate; divieto di assegnare consulenze a soggetti indicati da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; inserimento di clausole per il rispetto del D.Lgs. 231/01.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione
- Istigazione alla corruzione;
- Corruzione tra privati

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Trattative per transare contenziosi o situazioni in contestazione;
- Selezione di consulenti con il compito di rappresentare la Società nelle transazioni.

Finalità della condotta

- Simulare transazioni al fine di effettuare dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti in società;
- Riconoscere utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizi.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Corrompere Pubblici ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di ottenere condizioni transattive favorevoli;
- Riconoscere compensi esagerati ai consulenti al fine di fornirgli la provvista

utilizzabile a fini corruttivi.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Direttore Amministrativo riferisce in merito agli eventuali accordi transattivi in corso (al verificarsi del presupposto)

10.12 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ED ARBITRALI

Tale processo si riferisce alla gestione dei procedimenti giudiziari e arbitrali sostenuti da Cogentech.

Regolamentazione

Il processo sui procedimenti giudiziari ed arbitrali si articola nelle seguenti fasi: Segnalazione delle criticità emerse (Funzione coinvolta); Raccolta della documentazione inerente il caso (Direttore Amministrativo – Presidente); Esame delle istanze avanzate Dipendente (Direttore Amministrativo – Presidente); Valutazione strategico/economica delle istanze presentate dal Dipendente (Presidente - Direttore Amministrativo); Scelta dello Studio Legale esterno incaricato di seguire il contenzioso (Direttore Amministrativo); Rapporti con eventuali legali esterni (Direttore Amministrativo); Predisposizione degli atti e dei documenti da inoltrare all'Autorità Giudiziaria (Responsabile del Personale /Legale Esterno); Verifica preventiva, unitamente al Legale incaricato, del contenuto degli atti e dei documenti da inoltrare all'Autorità Giudiziaria - ricorsi, memorie difensive, ect - (Direttore Amministrativo – Responsabile del Personale - Funzione coinvolta); Archiviazione della documentazione a supporto dell'attività svolta (Direttore Amministrativo).

Tracciabilità

Il Direttore Amministrativo e il Responsabile del Personale conservano copia delle lettere d'incarico debitamente sottoscritti in cui, peraltro, vengono definite le prestazioni, i compensi e le modalità di liquidazione. La Funzione Utilizzatrice conserva copia di tutti i documenti e le informazioni inoltrate al Legale Esterno.

Procure e deleghe

Il Direttore Amministrativo e il Responsabile del Personale conservano tutta la

documentazione relativa ai procedimenti giudiziari. Il referente incaricato dal Direttore Amministrazione conserva tutta la documentazione trasmessa al Legale Esterno.

Protocolli di controllo specifici

Divieto di riconoscere compensi non in linea con le prestazioni prestate; divieto di assegnare consulenze a soggetti indicati da pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio; inserimento di clausole per il rispetto del D.Lgs. 231/01.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Corruzione in atti giudiziari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Rapporti con i giudici e i loro consulenti tecnici in occasione di procedimenti giudiziari;
- Selezione e rapporti con i legali incaricati di assistere Cogentech.

Finalità della condotta

Induzione dei giudici (o degli arbitri) e dei loro consulenti a favorire la Società nell'ambito di procedimenti giudiziari (o arbitrali).

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Dazione/promessa di denaro o altra utilità a Giudici, Arbitri o loro consulenti;
- Selezione di consulenti indicati dai Giudici o dagli Arbitri;
- Riconoscimento di compensi eccessivi al legale esterno al fine di dotarlo di una provvista utilizzabile illecitamente.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

– Direttore Amministrativo riferisce in merito agli eventuali procedimenti giudiziari-arbitrali (annualmente)

10.13 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI

Tale processo si riferisce alla gestione dello smaltimento rifiuti condotto in Cogentech.

Regolamentazione

Il processo di smaltimento dei rifiuti si articola nelle seguenti fasi: Classificazione Aziendale dei rifiuti prodotti - D.Lgs 152/2006 - (Referente gestione rifiuti/consulenti esterni); Acquisizione e vidimazione dei registri e dei formulari di identificazione (Referente di Magazzino); Conservazione dei registri (Referente di Magazzino); Determinazione della collocazione delle diverse tipologie di rifiuto nei contenitori (Referente gestione rifiuti/Referente di Magazzino); Diffusione delle istruzioni per la tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione (Referente gestione rifiuti/consulenti esterni); Deposito temporaneo del rifiuto (Referente di Magazzino); Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto (Referente di Magazzino); Verifica dell'esistenza delle autorizzazioni di rito in capo alle Società appaltatrici utilizzate per il ritiro/smaltimento dei rifiuti (Referente gestione rifiuti); Ritiro del rifiuto (Fornitore Esterno); Verifica che le targhe degli automezzi addetti al trasporto siano presenti sulle autorizzazioni (Referente di Magazzino); Acquisizione e conservazione copia del formulario controfirmata dal destinatario del rifiuto (Referente di Magazzino); Comunicazione all'Ente preposto nel caso di mancata ricezione della quarta copia del formulario da parte del destinatario (Amministrazione).

Tracciabilità

Referente di Magazzino conserva copia e della documentazione relativa allo smaltimento; Ufficio acquisti conserva copia dell'ordine agli appaltatori.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con le procure assegnate.

Protocolli di controllo specifici

Inserimento di clausole di salvaguardia per il rispetto del D.Lgs. 231/01; verifica sulle competenze tecnico-professionali del fornitore.

Fattispecie di reato

- Reati ambientali;
- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione
- Istigazione alla corruzione;

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Rapporti con pubblici ufficiali e/o persone incaricate di pubblico servizio e/o con società in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti;
- Rapporto con le società cui è affidato lo smaltimento dei rifiuti.

Finalità della condotta

Smaltimento dei rifiuti sostenendo costi inferiori a quelli necessari.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

Alterazioni dei codici CER

Mancato rispetto delle tempistiche di gestione del deposito temporaneo in modo da ridurre il numero di trasporti e risparmiare di conseguenza sui costi

Selezione di fornitori non qualificati che riconoscano prezzi di smaltimento particolarmente vantaggiosi

10.14 GESTIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI INTERNET E DEL SISTEMA INFORMATICO

Tale processo si riferisce alla gestione dei servizi informativi in Cogentech, nonché l'accesso ad internet.

Regolamentazione

Il processo della gestione accessi ai servizi internet e del sistema informativo aziendale si articola nelle seguenti fasi: Comunicazione assunzione del candidato a IT (Responsabile del personale – Responsabile di Facility); Definizione del profilo utente (Responsabile di Facility – Responsabile del Personale); Assegnazione di user id e password provvisoria e segnalazione automatica periodica di cambio password per login (IT), Installazione

programmi (IT), Acquisto di eventuale hardware su richiesta email del Direzione del Personale (IT); Tracciabilità degli accessi (IT); Segnalazione necessità cancellazione utente a IT (Direzione del Personale – Responsabile di Facility); Richiesta cancellazione Utenti e profili per cessazione del rapporto di lavoro (IT); Back up giornaliero/settimanale dati del sistema su virtual storage dedicati (IT); Gestione connessioni a internet - utenti autorizzati (IT); Accesso ai SI per manutenzione software e hardware (Fornitori Esterni); Gestione licenze - numero licenze e numero utenze, tracciabilità e archiviazione della documentazione per eventuale controllo da parte dell'Authority - (Direzione del Personale - IT).

Tracciabilità

IT conserva tracciabilità delle operazioni contabili e di ogni back up.

Procure e deleghe

IT conserva tutta la documentazione relativa alla gestione dei dati aziendali. Amministrazione conserva la documentazione sulla politica aziendale di utilizzo strumenti informatici e la documentazione relativa alle licenze.

Protocolli di controllo specifici

Politica aziendale di utilizzo strumenti informatici; rispetto della normativa per la protezione dei dati personali con riferimento alla conservazione dei dati informatici, divieto per l'Amministratore di Sistema di diffondere, distribuire o riprodurre dati confidenziali di cui verrà eventualmente a conoscenza nell'espletamento della sua attività.

Fattispecie di reato

- Delitti informatici
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Connessione a internet o salvataggio di files sul server aziendale o sul disco fisso del singolo computer;
- Gestione degli archivi informatici (interni e ad uso dei clienti esterni).

Finalità della condotta

- Danneggiamento di archivi informatici;
- Utilizzo improprio delle chiavi di accesso agli archivi informatici e dei dati ivi contenuti.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Introduzione abusiva e/o danneggiamento di archivi o sistemi informatici;
- Copia e distribuzione esterna dei dati riservati del cliente contenuti negli archivi informatici;
- Copia e distribuzione esterna delle password di accesso agli archivi informatici.

10.15 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I processi rilevanti ai fini della sicurezza sono a titolo esemplificativo:

- Attività di laboratorio;
- Attività VdT;
- Magazzino.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati. Esiste una delega ex art. 16 del D.Lgs 81/08 coerente con la realtà aziendale.

Protocolli di controllo specifici

I protocolli di controllo relativi a tali processi sono riportati nel manuale del “Sistema di gestione della Sicurezza e la Salute sul Lavoro” coerentemente a quanto previsto dalle Linee Guida UNI- INAIL. Il sistema di gestione della SSL adottato possiede le seguenti caratteristiche:

- Essere parte del sistema di gestione generale di Cogentech;
- Contenere la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi, le risorse per realizzare la sua politica per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Essere adeguato alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda.

Fattispecie di reato

- Art. 589 c.p.
- Art. 590, comma 3, c.p.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- RSPP e il Delegato ex art. 16 del D.Lgs 81/08 riferiscono periodicamente in merito all'applicazione dei protocolli di prevenzione e controllo.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Scelta di DPI non idonei e meno costosi in seguito all'utilizzo dei quali un lavoratore incorre in un infortunio, non essendo adeguatamente protetto
- Mancata formazione e/o informazione in seguito alla quale un lavoratore incorre in un infortunio o si espone ad un rischio che lo conduce allo sviluppo di una malattia professionale
- Mancata effettuazione di una manutenzione su una apparecchiatura o su un impianto, in seguito alla quale un lavoratore incorre in un infortunio

10.16 TUTELA DELL'AMBIENTE

I processi rilevanti ai fini della tutela ambientale sono, oltre alla gestione dei rifiuti già trattata al punto 10.13, a titolo esemplificativo:

- Attività di ricerca scientifica presso le Facilities aziendali ed attività ad esse correlate
- Attività dello stabulario e attività ad esso correlate

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati.

Protocolli di controllo specifici

Il rischio ambientale rilevato come maggiormente significativo per Cogentech è la gestione dei rifiuti e, pertanto, è stata prevista una specifica attività sensibile a cui si rimanda. Inoltre, per una migliore gestione delle tematiche ambientali, Cogentech adotta i seguenti presidi atti ad attuare un sistema di gestione:

- Esame ambientale: l'attività consiste nell'individuazione della attività svolte

da Cogentech che hanno impatto sulla normativa ambientale (ad es. gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi, scarichi di acque reflue industriali, emissioni in atmosfera, gestione dei formulari ecc.); l'esame deve trattare le seguenti aree: prescrizioni normative e regolamentari; analisi eventi passati, identificazione aspetti ambientali significativi.

- Pianificazione: l'attività consiste nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati ambientali attesi con l'individuazione dei soggetti responsabili.
- Controlli e azioni correttive: l'attività si suddivide in: monitoraggio e misurazioni, non conformità, azioni preventive e correttive e relativi audit di controllo.
- Riesame della direzione: la fase prevede lo svolgimento delle seguenti attività: analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento, individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo.

Tracciabilità

La documentazione relativa alla gestione della tutela ambientale è archiviata presso l'ufficio competente.

Fattispecie di reato:

- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 2 lett. a D.Lgs 231/2001
- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 2 let.. h D.Lgs 231/2001

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

In seguito all'utilizzo di sostanze pericolose nei laboratori e negli stabulari si potrebbe concretizzare la possibilità di scarichi o emissioni oltre i limiti di legge.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

– Direttore Amministrativo riferisce periodicamente in merito all'applicazione dei protocolli di prevenzione e controllo.

10.17 GESTIONE GARE DI APPALTO

Regolamentazione

Analisi degli appalti di interesse di Cogentech (Responsabile di Facility - Direttore Amministrativo); Valutazione di interesse (Consiglio di Amministrazione); Predisposizione

documenti per la partecipazione al Bando di Gara (Direttore Amministrativo – Responsabile Facility – Presidente - Delegati); Invio documentazione inerente la richiesta di finanziamento (Direttore Amministrativo-Presidente); Comunicazione esito della Gara di Appalto (Stazione Appaltante); Definizione Listino da Appalto (Consiglio di Amministrazione – Responsabile di Facility - Direttore Amministrativo).

Tracciabilità

Amministrazione conserva tutta la documentazione relativa.

Procure e deleghe

Le attività sono definite contrattualmente oltre che dalle procure in essere.

Protocolli di controllo specifici

Divieto di riconoscere compensi non in linea con le prestazioni prestate; divieto di assegnare consulenze a soggetti indicati da pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio; inserimento di clausole per il rispetto del D.lgs. 231/01.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

Rapporti con pubblici ufficiali e/o persone incaricate di pubblico servizio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali

Finalità della condotta

Induzione dei pubblici ufficiali e/o delle persone incaricate di pubblico servizio a elargire favori a vantaggio della società.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

Assegnazione o promessa di assegnazione di incarichi, in concorso con altre funzioni aziendali, a persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

– Direttore Amministrativo riferisce periodicamente in merito alla partecipazione a Gare di Appalto (al verificarsi del presupposto).

10.18 GESTIONE OMAGGI E REGALIE

I processi rilevanti ai fini della sicurezza sono a titolo esemplificativo:

- Gli omaggi ricevuti da chiunque e a qualunque titolo (Omaggi attivi)
- Gli omaggi effettuati a soggetti esterni (Omaggi passivi)

Omaggi Attivi

Tutti i regali devono essere accompagnati da DDT contenente l'indicazione di "Omaggio" e vengono raggruppati per essere distribuiti con una lotteria natalizia ai dipendenti e collaboratori gratuitamente (esclusi direttori e capi servizio).

Gli Omaggi vengono ricevuti dal Magazzino che ha il compito di raggrupparli e creare un elenco consultabile dal Direttore Amministrativo a richiesta.

Omaggi Passivi

Direttore Amministrativo ha emanato specifiche disposizioni scritte di divieto di acquisto di omaggi, se non dietro specifica autorizzazione scritta del Presidente e comunque di valore non superiore a 50 € e per non più di 5 casi anno.

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati.

Protocolli di controllo specifici:

Regolamento interno inerente Omaggi e Regalie.

Tracciabilità

Direttore Amministrativo conserva copia degli elenchi degli omaggi ricevuti ed effettuati.

Fattispecie di reato:

- Corruzione
- Corruzione tra privati

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

– Direttore Amministrativo fornisce annualmente l'elenco degli omaggi ricevuti ed effettuati (al verificarsi del presupposto) e segnala tempestivamente eventuali fatti e/o comportamenti in difformità ai protocolli specifici.

10.19 GESTIONE FISCALE/TRIBUTI (STRUMENTALE)

Con la riforma introdotta dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, alcuni tra i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 sono rientranti nella categoria dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies.

Già prima dell'introduzione dei reati tributari come reati presupposto la società Cogentech sottoponeva ad attento controllo ogni impiego in attività economico/commerciali delle somme provenienti da flussi finanziari e risparmi fiscali per evitare – in caso di loro provenienza fraudolenta- l'integrazione del delitto di autoriciclaggio. A maggior ragione dal dicembre 2019 l'Ente provvede alla verifica della corretta fatturazione dei diversi movimenti finanziari per evitare la commissione delle condotte previste dalla nuova norma e, di conseguenza, impedire la commissione del reato di autoriciclaggio cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del D Lgs 231/ 2001 ed un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2 comma 1 e comma 2-bis D Lgs 74/2000;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3 D Lgs 74/2000;
- d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 8 comma 1 e comma

2 bis D Lgs 74/2000;

e) occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10 D Lgs 74/2000;

f) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11 D Lgs 74/2000;

I processi strumentali afferenti si articolano nelle fasi: Definizione e aggiornamento quadro normativo (Professionista Esterno, Direttore e Responsabile Amministrativo); Attivo - Acquisizione dati sulle prestazioni erogate (Amministrazione); Emissione fattura (Amministrazione); Passivo - Ricezione fatture (Amministrazione); Verifica fatture/DDT-Rapportini di Servizio/Ordini (Amministrazione); Registrazione contabile fatture (Amministrazione); Dichiarazione IVA annuale (Professionista Esterno, Amministrazione); Bilancio - Definizione e aggiornamento procedure flusso dati da Contabilità Generale (Amministrazione); Acquisizione dati riconciliati da Contabilità Generale ed elaborazione del bilancio contabile (Amministrazione); Definizione e Imputazione scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento (Professionista Esterno, Direttore Amministrativo); definizione tassazione e dichiarazione dei redditi (Professionista Esterno).

Procure e deleghe:

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati.

Tracciabilità:

L'Amministrazione conserva tutta la documentazione relativa

Fattispecie di reato:

Autoriciclaggio

Reati Tributari

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Direttore Amministrativo riferisce periodicamente in merito all'applicazione dei principi e delle norme fiscali.

10.20 ECOREATI

I processi rilevanti ai fini della prevenzione dell'inquinamento ambientale e del

Disastro ambientale sono gli stessi riportati al punto 10.16.

Procure e deleghe:

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati.

Protocolli di controllo specifici:

Nei confronti dei reati presupposto introdotti dal Decreto non si ritiene necessario istituire protocolli di controllo specifici, considerata la probabilità sostanzialmente nulla di commissione dei reati stessi nelle condizioni operative attuali, sia relativamente a possibili inquinamenti delle matrici ambientali (aria, acqua, terreno) che relativamente al traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

Tracciabilità:

La documentazione relativa alla gestione della tutela ambientale è archiviata presso l'ufficio competente.

Fattispecie di reato:

- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 3 lett. a D.Lgs 231/2001
- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 3 lett. b D.Lgs 231/2001
- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 3 lett. c D.Lgs 231/2001
- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 3 lett. d D.Lgs 231/2001
- Reati ambientali – art. 25 undecies comma 3 lett. e D.Lgs 231/2001

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Nelle condizioni operative attuali non si ritiene possibile la commissione dei reati presupposto sopra elencati in quanto i quantitativi e le tipologie di sostanze chimiche pericolose utilizzate non sono tali da poter generare compromissione delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte.
- Non essendo trattati materiali ad alta radioattività non è possibile la commissione del reato di cui al comma 3 lett. e del D.Lgs 231/2001.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- Direttore Amministrativo riferisce periodicamente in merito all'applicazione dei

protocolli di prevenzione e controllo.

11 WHISTLEBLOWING

11.1 NORMATIVA E FINALITÀ

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni da parte di un dipendente, di violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

11.2 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono pervenire in forma non anonima ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, utilizzando esclusivamente una (o più) delle seguenti modalità:

- a) tramite inoltro di email all'indirizzo di posta elettronica odvc-team@ifom.eu;
- b) tramite posta interna o per mezzo di servizio postale esterno, con busta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di COGENTECH (presso la Sede di Milano, Via Adamello, 16) e oggetto "Riservata".

Per garantire la riservatezza il nominativo del mittente non deve comparire sulla busta;

- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata a uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che redige il verbale e lo fa sottoscrivere al dichiarante.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi e altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza.

L'Organismo di Vigilanza, ai fini della verifica di cui sopra, potrà interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantirne la massima riservatezza e potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni.

In caso di verificata violazione del Modello di organizzazione gestione e controllo 231, l'Organismo di Vigilanza informerà il Direttore del Dipartimento Human Resources per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in base al Codice Disciplinare di

COGENTHEC nei confronti del trasgressore o dei trasgressori.

11.3 RISERVATEZZA

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura di segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di diffamazione, reato di calunnia) ovvero illecite ai sensi del vigente codice civile (es: diffamazione) ovvero ancora nelle ipotesi in cui la tutela della riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di autorità ispettive e di controllo). Al di fuori di tali specifici casi, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante da parte del personale di COGENTECH, fatti salvi i casi sopra specificatamente indicati in cui la rivelazione dell'identità è ammessa, configura responsabilità disciplinare ai sensi del vigente Codice Disciplinare di COGENTECH.

Nel caso in cui la segnalazione determini l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del soggetto cui è ascritta la violazione del modello organizzativo, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione a la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, e sempre che tale ultima circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione mediante la presentazione di memorie difensive.

11.4 TUTELA DEL SEGNALANTE

COGENTECH tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, ecc.

Il dipendente che ritiene essere stato oggetto di discriminazione per fatto della segnalazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta condotta o atto discriminante all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile del dipartimento Human Resources. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

COGENTECH valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione e, in caso di rilevata fondatezza di comportamenti discriminatori o ritorsivi verrà sanzionato ai sensi del vigente Codice Disciplinare di COGENTECH.

11.5 ESCLUSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE

Non è dovuta alcuna tutela del segnalante- che incorrere anche in responsabilità disciplinare- nel caso in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di calunnia) ovvero illecite ai sensi del vigente codice civile.

Sono altresì forme di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre eventuali competenti sedi, forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.